

Promemoria: definizione degli organizzatori delle offerte G+S

Gioventù+Sport è un programma della Confederazione per la promozione dello sport. La Confederazione sostiene offerte di attività sportive destinate a bambini (5-10 anni) e giovani (10-20 anni) con contributi, a condizione che esse siano svolte da organizzazioni che rispettano le regole stabilite per legge. Il presente promemoria riporta le condizioni che tutti gli organizzatori di attività G+S devono soddisfare. **Le organizzazioni G+S devono essere disposte e in grado di realizzare gli obiettivi di G+S come previsti all'articolo [2 OPSpo](#).**

Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi

- a. organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza;
- b. consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;
- c. sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute;
- d. ...
- e. preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere al loro perfezionamento in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S.

Tutte le organizzazioni che vogliono essere sostenute da G+S devono attenersi alla Carta etica dello sport. Le organizzazioni del GU 3 sono inoltre tenute al rispetto della Charte (in francese) «pour un service chrétien parmi les enfants et les jeunes ([CcEJ](#))».

L'organizzazione nei confronti di G+S ([art. 10 OPSpo](#))

L'articolo 10 dell'ordinanza sulla promozione dello sport riporta una definizione generica delle organizzazioni abilitate a realizzare offerte di sport nel quadro di G+S:

1. Chi intende proporre offerte G+S (organizzatore) deve:
 - essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico, in particolare una federazione o società sportiva, una federazione o associazione giovanile o una scuola;
 - essere costituito secondo il diritto svizzero; e
 - avere la propria sede in Svizzera.
2. Le persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative nonché le persone fisiche vengono ammesse come organizzatori di offerte G+S se la loro attività commerciale o professionale principale si svolge nell'ambito della formazione sportiva o della mediazione di attività sportive.
3. Gli organizzatori offrono corsi o campi in una o più discipline sportive G+S.

Offerte per gruppi di utenti ([art. 8 OPSpo](#))

Gli organizzatori di offerte G+S sono ripartiti in diversi gruppi di utenti (GU), che si differenziano fra loro in funzione delle condizioni quadro e delle prestazioni fornite da G+S.

1. Offerte G+S del gruppo di utenti 1 (GU 1) e 2 (GU 2)

Le offerte del gruppo di utenti 1 sono offerte proposte **da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo** che nel quadro di corsi consentono a bambini e/o giovani di esercitare e applicare una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato in seno a un gruppo stabile.

Gli sport del gruppo di utenti 1: [art. 2 O-G+S-UFSPo](#)

Le offerte del gruppo di utenti 2 sono offerte proposte da **società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo** che nel quadro di corsi consentono a bambini e/o giovani di esercitare e applicare una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato in seno a un gruppo stabile, ma in cui lo **svolgimento regolare dell'attività dipende dalle condizioni esterne**, segnatamente vento, acqua e neve.

Le discipline sportive del gruppo di utenti 2: [art. 2 O-G+S-UFSP](#)

Le associazioni sono gruppi di persone con idee affini che costituiscono un'associazione per perseguire uno scopo comune. Come società sportive ai sensi di G+S si considerano quelle associazioni che perseguono come fine sociale la promozione dell'attività sportiva. L'associazione è costituita di membri. Il legislatore richiede soltanto che i membri dichiarino chiaramente la propria volontà di organizzarsi come gruppo dotandosi di statuti scritti, che costituiscono il quadro legale dell'associazione. Se negli statuti mancano determinate disposizioni si applicano gli articoli 64 e seguenti del Codice civile. Gli statuti non possono derogare le norme di legge in vigore. L'iscrizione nel registro di commercio è necessaria soltanto se l'associazione esercita uno stabilimento di indole commerciale.

Società di capitali (SA, Sagl), cooperative o società semplici (persone fisiche), il cui scopo principale o l'attività principale si situa per più del 50 % nella formazione nello sport o nella promozione dello sport:

- **Società di capitali (SA, Sagl):** per le società di capitali l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria. Oltre a ciò sono necessari un atto notarile e statuti firmati dal notaio. Gli statuti devono contenere la descrizione dello scopo sociale.
- **La cooperativa** è l'unione di un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri. Anche le cooperative devono essere iscritte nel registro di commercio.
- **Società semplice:** le società semplici devono essere iscritte nel registro di commercio se la cifra d'affari annua supera i CHF 100 000. Il cognome del titolare (con o senza nome) deve essere necessariamente parte integrante della ditta.

2. Offerte G+S del gruppo di utenti 3 (GU 3)

Le offerte del gruppo di utenti 3 sono offerte proposte da **associazioni giovanili** che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nell'ambito di campi e nello sviluppo degli aspetti sociali.

La disciplina sportiva del gruppo di utenti 3 è Sport di campo/Trekking

Definizione di organizzazione giovanile

Si considerano associazioni giovanili organizzazioni (federazioni, società, club etc.) e gruppi che si dedicano alle attività extra-scolastiche di bambini e giovani e non perseguono scopi di lucro.

3. Offerte G+S del gruppo di utenti 4 (GU 4)

Le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da **Cantoni, Comuni o federazioni sportive**. Il lavoro con i bambini e/o i giovani, nell'ambito di campi, consiste nel far vivere a bambini e/o giovani lo sport e nello sviluppare gli aspetti sociali o nel consentire loro di allenare e praticare una o più discipline sportive in maniera regolare e mirata, in seno a un gruppo stabile.

Le discipline sportive del gruppo di utenti 4 sono quelle definite per i gruppi di utenti 1, 2, e 3. Attenzione: la disciplina sportiva Sport di campo/Trekking può essere svolta solo sotto forma di campi.

Definizione di Cantone

Nel quadro delle offerte G+S parlando di Cantoni si intendono gli uffici cantonali G+S e l'ufficio dello sport del Liechtenstein. I contributi sono versati esclusivamente sul conto per i pagamenti di un servizio G+S cantonale.

Definizione di Comune

Nell'ambito delle offerte G+S sono considerati solo i Comuni politici, ovvero enti di diritto pubblico dotati di poteri sovrani in un determinato territorio. Altri enti di diritto pubblico, anche territoriali, come parrocchie, patriziati, comuni scolastici etc. non sono considerati per la definizione del GU 4.

(I contributi sono versati esclusivamente sul conto per i pagamenti di un comune politico.)

Definizione di federazione sportiva nazionale

Nel quadro delle offerte G+S sono considerate federazioni sportive nazionali organizzazioni con struttura simile alle associazioni e dai cui statuti si evincono i seguenti elementi:

- Gli affiliati alla federazione nazionale sono per lo più sezioni con (società sportive) o senza (sezioni distaccate) personalità giuridica e in alcuni casi isolati persone fisiche.
- La federazione nazionale svolge la propria attività a livello nazionale, operando quindi in tutta la Svizzera e non entro i confini ad esempio di una regione linguistica.
- La federazione nazionale si dedica in via prioritaria o esclusiva alle esigenze dello sport.
- Un elemento univoco è l'affiliazione della federazione a Swiss Olympic.

I contributi sono versati esclusivamente sul conto per i pagamenti di una federazione sportiva.

4. Offerte G+S del gruppo di utenti 5 (GU 5)

Le offerte G+S del GU 5 sono quelle proposte dalle scuole in cui bambini e giovani possono acquisire e allenare al di fuori del programma scolastico obbligatorie diverse discipline sportive G+S in modo regolare e mirato in seno a un gruppo stabile. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico. Attenzione: le scuole di musica, le scuole di nuoto, le scuole di danza, etc. non sono considerate come scuole. (Di conseguenza i contributi sono versati esclusivamente sul conto per i pagamenti di una scuola o del Comune politico di appartenenza).

Le discipline sportive del gruppo di utenti 5 sono quelle definite per i gruppi di utenti 1, 2, 3 e lo sport scolastico.

Attenzione: la disciplina sportiva Sport di campo/Trekking può essere svolta solo sotto forma di campi.

Definizione di scuola ai sensi dell'articolo [48 OPSpo](#):

- Sono considerati scuola obbligatoria gli anni di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di livello secondario I la cui frequenza è dichiarata obbligatoria dalla legislazione cantonale.
- Sono considerate scuole secondarie di livello II le scuole medie superiori, segnatamente i licei e le scuole specializzate.



L'indicazione della sede deve essere verificata per stabilire l'istanza di controllo (escluse le federazioni sportive nazionali > UFSPO).

Altre possibilità sono: società di capitali (SA, Sagl), società cooperativa, società semplice.

- Per tutte le imprese professionali richiedere almeno un estratto dal registro di commercio.

Discipline sportive non ammesse nel quadro di G+S. Vedi anche art. 6 cpv. 2 [OPSpo](#).

Il nome del conto bancario o postale deve essere intestato all'indirizzo dell'organizzazione. Non sono ammessi conti privati. Attenzione: nel caso di società semplici il conto è intestato sempre a nome di una persona.

Se la domanda viene respinta il richiedente ha diritto a ricevere un provvedimento formale (decisione di diritto amministrativo) che può impugnare.